

Circolare n°04
del 24.03.2020

DECRETO SOSTEGNI

Decreto-legge n°41 del 22 marzo 2021

Di seguito si illustrano le principali misure contenute nel decreto-legge in oggetto a sostegno delle famiglie, delle imprese e dei professionisti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Contributo a fondo perduto titolari di partita Iva - art. 1

Il decreto prevede un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, indipendentemente dal Codice Ateco. Sono compresi nella platea dei possibili beneficiari anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento allo svolgimento di attività commerciali. Non possono, invece, beneficiare in ogni caso del contributo, i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del decreto, gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

Per poter accedere al contributo è necessario soddisfare due condizioni:

- ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR o i compensi di cui all'art. 54, comma 1 del TUIR, relativi all'anno 2019 non superiori a dieci milioni di euro,
- ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di tale riduzione e sarà pari al contributo minimo (euro 1.000 per le persone fisiche ed Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Per la determinazione del contributo è necessario applicare, alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, le seguenti percentuali basate su quanto specificatamente indicato in dichiarazione e i redditi 2019:

- 60% a soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 100.000,
- 50% a soggetti con ricavi o compensi tra euro 100.000 e 400.000,
- 40% a soggetti con ricavi o compensi tra euro 400.000 e 1.000.000,
- 30% a soggetti con ricavi o compensi tra euro 1.000.000 e 5.000.000,
- 20% a soggetti con ricavi o compensi tra euro 5.000.000 e 10.000.000.

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media mensile rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

L'importo massimo del contributo è pari a euro 150.000 ed è riconosciuto un contributo minimo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche che rientrano nella platea dei possibili beneficiari. Inoltre, il contributo può essere erogato, a scelta irrevocabile del contribuente, sia mediante accredito sul conto corrente sia mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il contributo ricevuto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Il contributo spetta a condizione di inviare apposita istanza i cui contenuti sono esplicitati da specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate già disponibile sul sito della stessa ([Normativa e prassi - Provvedimento del 23 marzo 2021 - Agenzia delle Entrate](#)).

L'istanza deve essere trasmessa mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, ovvero attraverso il portale "Fatture e Corrispettivi" e può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario.

La trasmissione dell'istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021. In questo periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza in sostituzione della precedente.

A seguito della presentazione dell'istanza viene rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico e, in caso di superamento dei controlli sulle informazioni contenute nell'istanza, l'Agenzia delle Entrate comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo (o di riconoscimento del contributo se si sceglie di utilizzarlo sotto forma di credito d'imposta), oppure lo scarto dell'istanza evidenziandone i motivi. Successivamente alla suddetta comunicazione viene rilasciata una seconda ricevuta.

Le ricevute saranno messe a disposizione nel portale "Fatture e Corrispettivi" del richiedente.

Misure di sostegno ai comuni montani – art. 2

Il decreto prevede l'istituzione di un Fondo pari a 700 milioni di euro destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano; con apposito decreto dovranno essere distribuite le risorse fra gli aventi diritto. L'erogazione dei contributi è destinata a coloro che esercitano attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei comuni montani appartenenti a comprensori sciistici, sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019.

Una quota dei suddetti contributi sarà destinata ai maestri di sci.

Fondo autonomi e professionisti – art. 3

Il decreto prevede un incremento pari a 1,5 miliardi di euro del Fondo istituito dalla Legge di bilancio 2021, per l'esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti che nel periodo d'imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a euro 50.000 e abbiano subito nell'anno 2020, un calo del reddito superiore al 33% rispetto all'anno 2019.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

I criteri e le modalità di concessione dell'esonero saranno stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Proroga scadenze fiscali – art. 1 e art. 5

Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva, invece, saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.

È differito al 31 marzo il termine per la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2021 e il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.

Le fatture elettroniche del 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10 giugno 2021.

Viene prorogato al 16 maggio 2021, con relativa dichiarazione al 30 giugno 2021, il termine per il versamento della Web Tax (imposta sui servizi digitali).

Sono prorogate al 31 marzo 2021 le comunicazioni degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.) per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata è prorogato al 10 maggio 2021.

Sospensione attività di riscossione – art. 4

Sono sospesi fino al 30 aprile 2021 i termini dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento, agli avvisi di addebito e agli avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

Sono sospesi, fino al 30 aprile 2021, i pignoramenti di stipendi e pensioni.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2021.

Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegno.

Proroga della rottamazione ter e del saldo e stralcio – art. 4

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio 2021, il 31 marzo 2021, il 31 maggio 2021 e il 31 luglio 2021 sono prorogate al 30 novembre 2021. Sono riconosciuti i c.d. cinque giorni di tolleranza.

Annullamento delle cartelle – art. 4

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a euro 5.000 (rilevano la quota capitale, gli interessi e le sanzioni, mentre sono privi di rilevanza gli interessi di mora) risultanti dalle cartelle affidate all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito nell'anno 2019 un reddito imponibile fino a euro 30.000.

A tal fine sarà emanato un apposito decreto, ma fino alla data di annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo fino a euro 5.000.

Definizione agevolata avvisi bonari – art. 5

Potranno essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni non ancora spediti, relative al periodo d'imposta 2017 e 2018.

Potranno accedere alla definizione i titolari di partita Iva attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del volume d'affari maggiore del 30% rispetto all'anno 2019. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, si considerano i ricavi o i compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

L'agenzia delle entrate invia autonomamente la proposta di definizione, unitamente agli avvisi, ai soggetti per cui si è verificata la suddetta riduzione.

Tale definizione non si estenderà, invece, ai controlli formali ex articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973.

Riduzione canone Rai e degli oneri delle bollette elettriche - art. 6

È prevista la riduzione del 30% del canone di abbonamento Rai per l'anno 2021 per le strutture ricettive, nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. A coloro che hanno già effettuato il pagamento è riconosciuto un credito d'imposta.

Inoltre, il decreto prevede la riduzione dei costi fissi delle bollette elettriche per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 per le attività economiche connesse in bassa tensione.

Proroga CIG e blocco dei licenziamenti – art. 8

A sostegno dei lavoratori dipendenti, sono prorogate la Cassa integrazione ordinaria per coronavirus fino al 30 giugno 2021, la Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario fino al 31 dicembre 2021 e la cassa integrazione salariale per operai agricoli per un massimo di 120 giorni fino al 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il blocco dei licenziamenti, invece, è prorogato fino al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di Cassa integrazione ordinaria e straordinaria (soprattutto industrie e agricoltura) e fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperti da strumenti in deroga (soprattutto il terziario).

Indennità lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali dello spettacolo e dello sport – art. 10

È riconosciuta un'indennità pari a euro 2.400 a sostegno dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite già beneficiari delle indennità del precedente Decreto Ristori; che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo purché non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl al 23 marzo 2021.

È prevista un'indennità della stessa misura:

- ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione impiegati in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo,
- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021,
- ai lavoratori autonomi occasionali che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021,
- agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a euro 5.000 e con partita Iva attiva al 23 marzo 2021,
- ai lavoratori dello spettacolo con un reddito conseguito nell'anno 2019 non superiore a euro 75.000 e non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato,
- ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Ai lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, è riconosciuta un'indennità in misura variabile da euro 1.200 a euro 3.600 in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nell'anno 2019.

Rifinanziamento del reddito di cittadinanza e proroga reddito di emergenza – art. 12

Il decreto prevede il rifinanziamento del reddito di cittadinanza attraverso un incremento di un miliardo di euro del relativo Fondo.

Inoltre, viene rinnovato il reddito di emergenza anche per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 a favore delle famiglie che si trovano in condizioni di necessità economica a causa dell'emergenza epidemiologica.

Adeguamenti statutari ETS – art. 14

È prorogato al 31 maggio 2021 il termine entro il quale le ONLUS, ODV e APS costituite prima del 3 agosto 2017 possono effettuare gli adeguamenti statutari con procedura semplificata (cioè con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria).

Proroga smart working per i lavoratori fragili – art. 15

Il decreto prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 della possibilità per i c.d. lavoratori fragili (lavoratori con immunodeficienze e disabilità certificate) di lavorare in smart working. Al contempo, quando le mansioni del lavoratore non sono compatibili con lo smart working, è possibile assentarsi dal lavoro senza rischiare di perdere il proprio posto, in quanto, i giorni di assenza non vengono computati nel periodo massimo di malattia (c.d. periodo di comporto).

Contratti a termine, proroga senza causale – art. 17

In merito ai contratti a termine, il decreto prevede la proroga della possibilità di rinnovarli o di prorogarli senza causale per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, fino al 31 dicembre 2021.

Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica – art. 26

Il decreto istituisce un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per il sostegno di categorie particolarmente colpite come i soggetti che esercitano attività commerciale o di ristorazione nei centri storici e le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Il riparto del Fondo è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sostegno alle grandi imprese – art. 37

Il decreto istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per la concessione di aiuti sottoforma di finanziamenti da restituire entro il termine massimo di 5 anni, a favore delle grandi imprese (escluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo) in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica.

Sono ammesse anche le imprese in amministrazione straordinaria.

I criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti saranno stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Misure di sostegno al sistema delle fiere – art. 38

Il decreto istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere o congressi in seguito all'emergenza epidemiologica.

Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno stabilite con decreto del Ministero del turismo.

Bonus affitti in comuni ad alta tensione abitativa – art. 42

Il decreto abroga le disposizioni della Legge di bilancio 2021 che prevedevano un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, a favore del locatore che riduce il canone del contratto di locazione per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale.

Resta valido il contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone (per un massimo annuo di euro 1.200) previsto dal precedente Decreto Ristori. Siamo ancora in attesa del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che stabilisca le modalità di comunicazione alla stessa della riduzione del canone.

* * * * *

DECRETO MILLEPROROGHE

Decreto-legge n° 183 del 31 dicembre 2020, conv. con Legge n. 21 del 26 febbraio 2021

Di seguito si illustrano le misure di maggiore interesse contenute nel decreto-legge in oggetto.

Obbligo di invio dei corrispettivi telematici al Sistema Tessera Sanitaria – art. 3

Il D.lgs. 127/2015 prevede l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti Iva che effettuano operazioni al dettaglio. Tra questi soggetti sono compresi anche coloro che operano nel settore sanitario e che sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

La trasmissione dei corrispettivi da parte dei soggetti che operano nel settore sanitario doveva essere effettuata tramite registratori telematici a partire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, il decreto-legge 183/2020 ha rinviato di un anno il suddetto termine, per cui, la descritta modalità di invio dei corrispettivi diverrà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2022.

Proroga utilizzo "bonus vacanze" – art. 7

Il decreto proroga al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per utilizzare il "bonus vacanze".

Tale bonus può essere utilizzato una volta sola da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta, nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e per il 20% come detrazione dall'Irpef in sede di dichiarazione dei redditi, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.

Proroga dello smart working in forma semplificata – art. 19

Il decreto proroga fino al 30 aprile 2021 la possibilità per i datori di lavoro privati, di attivare lo smart working per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, comunicando telematicamente i nominativi dei lavoratori e la data di successiva cessazione dello smart working. Bisognerà adempiere, anche telematicamente, all'obbligo di rendere al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori stessi, l'informativa in materia di sicurezza sul lavoro.

* * * * *

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - PAGAMENTI

Provvedimento prot. N. 34958 del 4 febbraio 2021

In base al provvedimento in oggetto, ogni trimestre dell'anno l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori Iva due elenchi con tutte le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI, così distinti:

- Elenco A, non modificabile, in cui saranno esposte le fatture che riportano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo,
- Elenco B, modificabile, in cui verranno indicate le fatture che non riportano tale indicazione, ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

L'Agenzia delle Entrate metterà i suddetti elenchi a disposizione dei contribuenti nel portale "Fatture e Corrispettivi" entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare, così che possano verificare la propria situazione e scegliere se accettare i dati proposti (procedendo al pagamento di quanto dovuto), oppure selezionare le fatture per le quali ritengono che non siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo. Il contribuente potrà anche, eventualmente, aggiungere altre fatture elettroniche non individuate dall'Agenzia delle Entrate per le quali risulta dovuta l'imposta.

L'elenco B può essere modificato più volte entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Terminato il periodo entro il quale il soggetto passivo Iva può apportare modifiche, la nuova procedura informatica effettuerà il calcolo dell'importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento.

L'importo dovuto a titolo d'imposta di bollo sarà evidenziato nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Tale termine è prorogato al 20 settembre per le fatture relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite Sdi nel medesimo periodo.

Il pagamento dell'imposta potrà essere effettuato mediante addebito sul conto corrente attraverso l'apposita funzione presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" o, in alternativa, utilizzando il modello F24.

I contribuenti che non effettuano il pagamento delle somme dovute riceveranno una comunicazione al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e potranno fornire chiarimenti entro 30 giorni, anche tramite un intermediario.

Riassumendo, per il pagamento dell'imposta di bollo del primo trimestre 2021 i termini sono come di seguito esplicitati.

entro il 15 aprile	messa a disposizione dei contribuenti dell'Elenco A e dell'Elenco B
entro il 30 aprile	eventuali correzioni da parte del contribuente
entro il 15 maggio	messa a disposizione dei conteggi definitivi
entro il 31 maggio	pagamento da parte del contribuente

* * * * *

CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI 4.0

Con riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 concesso dalla Legge di bilancio 2021, si evidenzia che, non è sufficiente l'interconnessione del bene e la formalizzazione della perizia tecnica o dell'attestato di conformità a mantenere il credito, ma è necessario che le imprese operino costantemente in modalità 4.0. Sono ammesse deroghe solo per situazioni non preponderanti rispetto al tempo complessivo di impiego del bene, non dipendenti da un'inidoneità intrinseca del bene ad essere interconnesso.

La presente circolare è stata predisposta da CARAVATI PAGANI per la propria clientela.

L'elenco completo delle circolari è disponibile sul sito www.carvatipagani.it.

Il contenuto è da considerarsi informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.